

N. 72

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge 4 agosto 2022, n. 127)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 agosto 2023)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D 34/23

Roma, 10/08/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2023, di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di Decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Il regolamento (UE) 2021/2115, adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel mese di dicembre 2021, ha apportato alcune modifiche alla precedente disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che, pur mantenendone inalterati gli elementi essenziali, rendono necessario un adeguamento della normativa nazionale vigente in materia di interventi nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, dell’apicoltura e dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, inseriti all’interno del Piano Strategico PAC 2023/2027.

Infatti, tra le novità introdotte dalla citata normativa vi è la mancata previsione di un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari degli aiuti PAC che viene lasciato alla disciplina degli Stati membri, che sono chiamati ad individuare apposite penalità a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Quindi, occorre aggiornare o implementare un quadro sanzionatorio a livello nazionale e, per tale motivo, si è ritenuto opportuno modificare e integrare il d.lgs. 42/2023 che, con l’occasione, è stato anche aggiornato inserendo disposizioni riguardanti il recupero di pagamenti indebiti; la modifica dell’impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale; le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicapri non identificati, allevati in aree montane, per i quali non si applicano sanzioni derivanti dagli interventi di sviluppo rurale; la specificazione della successione temporale dell’applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti per gli ecoschemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità.

Il d.lgs. 42/2023, inoltre, è integrato con la previsione di sanzioni per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, dell’apicoltura, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.

Il Capo VII del medesimo decreto legislativo, relativo al settore delle patate, è sostituito con il nuovo Capo VII, comprendente sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’ortofrutta, del settore delle patate e del settore olivicolo. Per quanto concerne il settore olivicolo è introdotto un sistema sanzionatorio ex novo, non avendo precedenti riferimenti, le cui disposizioni sono mutate dal Reg. (UE) 2017/891.

Considerata la sostanziale omogeneità della normativa disciplinante gli interventi attuabili nel settore vitivinicolo e dell’ortofrutta, nell’individuare il sistema sanzionatorio sono state mutate le vigenti disposizioni previste dalla normativa europea, rispettivamente, dai Reg. (UE) 2016/1149 e (UE) 2016/1150, che resteranno in vigore fino al 15 ottobre 2023 per il settore vitivinicolo, nonché dal Reg. (UE) 2017/891 per l’ortofrutta.

Per il settore dell’apicoltura, il sistema sanzionatorio è stato concepito per colpire l’inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del Reg. (UE) 2021/2115, in particolare qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni



finanziati in azienda per un periodo minimo, o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o per l'identificazione dei materiali finanziati.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

- **Articolo 1**, relativo alla modifica dell'articolo 1 del d.lgs. 42/2023, attraverso l'introduzione di alcune definizioni.

In particolare, vengono introdotte le lettere: "o-bis)", che definisce il provvedimento di riconoscimento necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della Pac (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; e "o-ter)", che definisce i criteri di riconoscimento in relazione ai settori dell'ortofrutta e delle patate.

- **Articolo 2**, prevede un articolo per riprodurre quanto previsto dall'art. 54, commi 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014, allo scopo di assicurare un sistema di controllo della gestione del debito, completo ed efficace. In particolare, è mantenuto il termine di 18 mesi, precedentemente stabilito per gli Organismi pagatori dalla regolamentazione dell'Unione, per procedere alla richiesta di restituzione dell'indebito al beneficiario, qualora conseguente ad irregolarità o negligenza, in esito all'attività istruttoria compiuta o, in mancanza, sulla base dei documenti ricevuti in esito a controlli effettuati da soggetti (uffici interni o autorità delegate) o enti preposti all'accertamento di indebiti (quali Organi di polizia). Sono dettagliatamente previsti i motivi giustificativi della decisione degli Organismi pagatori di non portare avanti i procedimenti di recupero, la cui disciplina è desunta dalla previgente regolamentazione dell'Unione, con i necessari adattamenti, quale la previsione della regola *de minimis*, fissata alla soglia dei 100 euro e sono dettagliate le casistiche di impossibilità di recupero. Infine, è ripresa la previgente regolamentazione dell'Unione, stabilendo in misura non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di recupero il termine di pagamento concesso al beneficiario e prevedendo la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, in linea con la disciplina dell'indebito.
- **Articolo 3**, introduce il comma 1 *bis* all'articolo 2 del d.lgs. n. 42/2023, con il quale si disciplina l'ipotesi in cui, in seno a un procedimento penale intrapreso nei confronti di un'azienda beneficiaria di contributi agricoli per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, sia disposta la misura cautelare del sequestro preventivo dell'azienda. Talché, è introdotto l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici (sino alla revoca della misura cautelare), salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda. La disposizione attua il Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 in materia di condizionalità sociale, che subordina la piena percezione dei pagamenti al rispetto da parte dei beneficiari della normativa sulle condizioni di lavoro degli occupati. In tale ottica, si è scelto di correlare l'obbligo di sospensione dei pagamenti all'eventualità in cui a carico del beneficiario, perseguito per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia disposta la misura del sequestro cautelare. Tale scelta offre un livello di tutela ulteriore e più pregnante rispetto a quello richiesto dal citato regolamento. Estendere la disciplina a fattispecie penali aggiuntive a quella prevista dall'art. 603-*bis* codice penale determinerebbe una eccessiva anticipazione della risposta sanzionatoria, e coinvolgerebbe beni giuridici non tutelati dalla normativa europea, con possibile violazione del divieto di *gold plating*.
La disposizione è, altresì, preordinata ad evitare una contraddizione nel sistema sanzionatorio, che, per un verso, persegue (sotto forma di revoca, riduzione o sospensione dei pagamenti) gli operatori che compiono illeciti amministrativi (segnatamente in materia di condizionalità sociale) e, per altro verso, non prevederebbe alcuna conseguenza nei riguardi di coloro che potrebbero essere responsabili del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Viene altresì abrogato il comma 2 del medesimo articolo.
- **Articolo 4**, innalza le percentuali di riduzione per inosservanza delle norme sulla condizionalità sociale.



- **Articolo 5**, relativo alla modifica delle domande di aiuto e di pagamento. L'articolo 5 del d.lgs. 42/2023 prevede, a scopo dissuasivo, riduzioni nel caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, dal momento che il rispetto del termine di presentazione è indispensabile per programmare ed eseguire controlli efficaci in merito alla veridicità delle dichiarazioni o di eventuali documenti giustificativi o contratti. L'articolo 5 dello schema di decreto aggiunge il comma 4-*bis* che stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. **Articolo 6**, modifica il comma 9 dell'articolo 6 del d.lgs. 42/2023, per aggiungere alla lett. a) che, per gli interventi di sviluppo rurale, per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori a 13 capi, il numero massimo dei capi non identificati, al di sopra del quale la relativa domanda non può essere accolta, è pari al 30% della consistenza dei capi dichiarati (in alternativa alla previsione generale, vigente quindi per i bovini e per le consistenze ovi-caprine fino a 13 capi, di 3 capi non accertati) per evitare che in condizioni vincolanti (aree montane) ed in presenza di limitate consistenze (a partire però da 13 capi ovi-caprini in poi: per gli allevamenti da 1 a 13 capi vale la più conveniente previsione di tre capi in quanto il 30% di 13 è pari a 3,9 capi e sarebbe approssimato comunque a 3 capi) ci sia un'esclusione di molti allevamenti. L'adozione della soglia del 30% per gli ovi-caprini è motivata dal fatto che il valore economico e l'impegno per 3 capi bovini è di molto superiore al valore economico ed all'impegno ordinario per gli ovi-caprini: conseguentemente è più probabile e frequente che sia superata la soglia dei 3 capi per gli ovi-caprini. Allo stesso modo, nella regola eccezionale vigente per dette aree e per detta tipologia di allevamenti, viene introdotta una soglia massima di quaranta capi non accertati, misura al di sopra della quale non si ritiene più l'allevamento di limitata consistenza, con la conseguente operatività della norma ordinaria.
- **Articolo 7**, modifica l'articolo 9 del d.lgs. 42/2023 che stabilisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità, per aggiungere la precisazione relativa alla successione temporale dell'applicazione degli obblighi e successivamente dei controlli di condizionalità.
- **Articolo 8**, modifica l'articolo 10 del d.lgs. 42/2023, che reca le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi), per regolare in maniera più articolata tali disposizioni per i cd. "eco-schemi" attraverso una rimodulazione delle modalità di sospensione e applicazione delle sanzioni per il primo biennio 2023-2024 per garantire appieno l'implementazione di tali schemi nel rispetto degli obiettivi programmatici fissati e delle finalità del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia). La sospensione presuppone che l'infrazione sia di grado basso, secondo le definizioni in uso nella normativa settoriale pertinente.
- **Articolo 9**, modifica l'articolo 15 del d.lgs. 42/2023 che regola la violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, per specificare ed integrare la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni anche agli altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale strutturali, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* che regolamenti gli aspetti e termini correlati all'ammissibilità delle domande di aiuto di carattere strutturale regolate dal 1 comma dello stesso articolo 15, con il fine di regolamentare tutte le fattispecie ricorrenti nell'ambito dello sviluppo rurale.
- **Articolo 10**, introduce la sostituzione del Capo VII del d.lgs. 42/2023, recante "*Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate*", con il nuovo Capo VII, avente ad oggetto



“Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell’ortofrutta, delle patate e olivicolo”. Tale nuovo Capo si compone di 11 articoli.

- Articolo 18, disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento.
- Articolo 19, delinea il sistema sanzionatorio qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all’indebito conseguimento degli aiuti. In questi casi, il primo comma introduce la sanzione della revoca del riconoscimento dell’organizzazione o associazione interessata, oltre al recupero dell’aiuto già erogato da parte dell’Organismo pagatore e l’esclusione del riconoscimento per l’anno successivo alla violazione. Il secondo comma, poi, a fronte di un’accusa di frode, commina la sospensione degli aiuti verso il beneficiario, fino al completamento dei relativi accertamenti.
- Articolo 20, disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. In particolare, prevede che le OP, le AOP o gli altri destinatari della sanzione debbano rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. L’articolo, inoltre, introduce un sistema di calcolo degli interessi.
- Articolo 21, introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili al sostegno, nei settori ortofrutta e patate, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiara di aver diritto ad un aiuto che supera di oltre il 3% quello riscontrato dall’esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi. La medesima sanzione è applicabile anche alle ipotesi di spese non ammissibili rilevate nel corso di controlli successivi. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
- Articolo 22, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni unionali. In questo caso, l’OP o l’AOP (del settore ortofrutticolo o pataticolo) sarà tenuta al pagamento di una sanzione, diversa in base alla percentuale del quantitativo dei prodotti ritirati non conformi.
- Articolo 23, prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l’operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.
- Articolo 24, introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarità loro attribuibili. Anche in questo caso la sanzione riguarda i soli settori ortofrutta e patate.
- Articolo 24-bis, individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero. Le medesime sanzioni sono estese anche all’ipotesi di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
- Articolo 24-ter, applicabile solo alle OP e alle AOP del settore dell’ortofrutta, introduce il sistema sanzionatorio legato all’inadempimento degli obblighi unionali relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta. La disposizione si preoccupa, altresì, di individuare tali inadempimenti.



- Articolo 24-*quater*, anch'esso in relazione ai settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate, introduce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell'OP o dell'AOP, che determina una riduzione dell'1% dell'importo accertato dell'aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo.
 - Articolo 24-*quinquies*, istituisce per il settore olivicolo un regime sanzionatorio per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il comparto oleario. In particolare, si fa riferimento agli artt. 30, 31 e 32 del Reg. (UE) 2022/126. In analogia a quanto sopra, si fa presente che le sanzioni sono modulate a seconda del differenziale riscontrato tra dichiarato e accertato. Le sanzioni sono articolate a seconda della differenza tra la produzione dichiarata come commercializzata e quella effettivamente accertata. Se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente; se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento; se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza. Nelle prime due ipotesi, è poi previsto che l'OP compensi l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, proceda all'escussione della polizza fideiussoria, laddove, nell'ipotesi più grave, l'OP escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».
- **Articolo 11**, introduce un Capo VII-*bis*, nel quale sono riportate specifiche previsioni relative alle sanzioni applicabili al settore vitivinicolo, ed un Capo VII-*ter* – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore dell'apicoltura - nel quale si introduce uno specifico articolo relativo alle sanzioni applicabili al settore dell'apicoltura per l'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Il Capo VII-*bis* si compone di 5 nuovi articoli e, in particolare:
- Articolo 24 *sexies* relativo all'intervento di cui art. 58, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, dove viene quantificata la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate. La riduzione è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione: maggiore è la parte non realizzata maggiore sarà la riduzione dell'aiuto. Tale forma di penalizzazione è accompagnata dalla esclusione dalla partecipazione all'intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi all'accertamento della violazione, individuato sempre in modo direttamente proporzionale. Viene, poi, stabilita la penalità in caso di presentazione della domanda di saldo in ritardo o in caso di mancata presentazione. Infine, viene ribadito il principio contenuto nella normativa comunitaria che prevede la non applicazione di sanzioni in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali definite a livello europea o nazionale.
 - Articolo 24-*septies* relativo all'intervento di cui all'articolo art. 58, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato “Vendemmia verde”. Analogamente a quanto stabilito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, trattandosi entrambe di misure a superficie, i criteri adottati per individuare le sanzioni sono gli stessi e, pertanto, la quantificazione della riduzione dell'aiuto è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione dell'intervento.
 - Articolo 24 *octies* relativo all'intervento denominato “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali” e disciplinato dall'art. 58, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2115. In base a quanto riportato nell'articolo se un beneficiario ha percepito un



anticipo del contributo e non lo ha speso totalmente gli verrà applicata la sanzione della esclusione dall'intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi l'accertamento della violazione, in modo direttamente proporzionale all'importo non speso (maggiore è l'importo dell'anticipo non speso maggiore è il periodo di esclusione dall'intervento). Vengono anche definite le penalità nel caso di non presentazione della domanda di saldo o di presentazione della stessa in ritardo. Il comma 4 prevede poi, in deroga al regime di cui all'articolo 5, che nel settore vitivinicolo i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo e che le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. Il comma 5 infine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, stabilisce che qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato

- Articolo 24 *novies* relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera g), del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al distillatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale disciplinante l'intervento, viene revocato il relativo provvedimento di riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsti per l'intervento per l'anno successivo all'accertamento della violazione.
 - Articolo 24 *decies* relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al beneficiario che presenta una rendicontazione inferiore all'importo richiesto viene applicata una sanzione proporzionale all'importo non rendicontato, sino alla perdita dell'aiuto in caso di gravità massima, ed una ulteriore penalità pari all'esclusione dalla partecipazione all'intervento per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
- Il Capo VII-*ter* – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore dell'apicoltura - si articola in una specifica previsione relativa alle sanzioni applicabili al settore dell'apicoltura per l'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115:
- Articolo 24 *undecies*, relativo alle sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell'apicoltura, di cui all'art. 55, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo, o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati. Attualmente, le regole sulla identificazione del materiale biologico finanziato sono contenute nel D.M. 614768/2022, che si è ritenuto opportuno non citare nella norma in quanto oggetto di possibile modifica nel tempo. Il medesimo decreto equipara alla intenzionalità la negligenza grave, che nella norma è stata meglio declinata come “colpa grave”, concetto più aderente alla traduzione del termine utilizzato nelle fonti sovranazionali.
- **Articolo 12**, modifica l'art. 25 del d.lgs. 42/2023, per correggerne taluni refusi ed introdurre: la previsione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli; la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti; le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall'impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricat, nel caso in cui i soggetti coinvolti appartengano al medesimo plesso delle amministrazioni statali.



- **Articolo 13** contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che le disposizioni nei termini sopra illustrate, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dall'attuazione del decreto esercitano le attività istituzionali previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Schema di Decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Il presente schema di decreto legislativo si inserisce nel quadro delle norme sanzionatorie adottate con decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”.

Al fine di armonizzare il regime sanzionatorio, sotto forma di riduzione o di esclusione dai pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, è necessario apportare talune modifiche e integrazioni ed individuare il meccanismo sanzionatorio anche per gli interventi settoriali.

Innanzitutto, viene previsto un dispositivo concernente il “Recupero di pagamenti indebiti”, poiché la normativa della nuova PAC non contiene la disciplina delle attività degli Organismi pagatori in merito alla tempistica per la richiesta di restituzione dei pagamenti indebitamente percepiti, in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, ed in merito alla decisione di non portare avanti, in alcuni casi debitamente giustificati, il procedimento di recupero.

Inoltre, viene inserita la sospensione dei pagamenti nei casi di sequestro dell'azienda per i reati previsti all'articolo 603-*bis* del Codice civile e sono aumentate le percentuali di riduzioni applicabili per le infrazioni alle norme sul lavoro per quanto concerne la condizionalità sociale.

Si è, altresì, reso necessario integrare il d.lgs. 42/2023 per rendere il quadro normativo coerente con le condizioni di ammissibilità agli interventi del Piano strategico PAC, in particolare: presentazione o integrazione tardiva delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni; numero massimo dei capi ovicaprini non identificati allevati in aree montane; disposizioni transitorie in materia di condizionalità; rimodulazione delle modalità di sospensione e applicazione delle sanzioni per il primo biennio 2023-2024 per gli ecoschemi.

Viene sostituito il Capo VII del d.lgs. 42/2023, per disciplinare il sistema sanzionatorio per i settori dell'ortofrutta, delle patate e dell'olio d'oliva. Tali disposizioni sono state definite mutuando quelle delle corrispondenti al settore dell'ortofrutta, di cui ai Reg. (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892, poiché il Reg. (UE) 2022/2528 ha soppresso gli articoli cui il medesimo decreto legislativo faceva rinvio (artt. da 60 a 67 del Reg. (UE) 2017/891). Per questa ragione, le previsioni del Reg. (UE) 2017/891 sul settore ortofrutticolo, in relazione ai programmi operativi non ancora approvati, non sono più applicabili alla programmazione PAC 2023-2027 e non è possibile restare sorniti di un meccanismo sanzionatorio sul punto. Di conseguenza, con il presente intervento legislativo si propone di





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

reintrodurre il sistema sanzionatorio del settore dell'ortofrutta, soppresso dall'intervenuto Reg. (UE) 2022/2528. Per il comparto oleicolo, atteso che non vi sono precedenti riferimenti, il sistema sanzionatorio è stato introdotto *ex novo* sulla falsariga del settore ortofrutticolo.

Per il settore vitivinicolo, considerata la sostanziale omogeneità della normativa disciplinante gli interventi attuabili, nell'individuare il sistema sanzionatorio sono state mutate le vigenti disposizioni previste dalla normativa dell'UE e, nello specifico, dai Reg. (UE) 2016/1149 e (UE) 2016/1150, che resteranno in vigore fino al 15 ottobre 2023. Successivamente a tale data, pertanto, dovrà essere definito un quadro sanzionatorio a livello nazionale e per questo si è ritenuto inserire all'interno del decreto legislativo in oggetto, le previsioni riguardanti il settore in questione.

Per quanto attiene il settore apistico, è stato introdotto un sistema sanzionatorio che, in parte mutua il metodo previsto all'art. 9, comma 2 del Reg. (UE) n. 1368/2015, ora abrogato, che prevedeva sanzioni più penalizzanti nel caso di frodi o negligenza grave. Nello specifico, è stato delineato un sistema relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili a talune inadempienze nell'applicazione del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 novembre 2022, in particolare per quanto riguarda l'inosservanza di obblighi inerenti al mantenimento degli investimenti finanziati in azienda o in determinati ambiti territoriali ed alla loro identificazione.

Infine, sono state previste modifiche dell'articolo riguardante le "disposizioni finali", per aggiornarle a quanto previsto dallo schema di decreto in parola.

Si tratta di una normativa ordinamentale, dovuta in attuazione di normativa unionale (Reg. (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica Agricola Comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

- **Articolo 1**, relativo alla modifica dell'articolo 1 del d.lgs. 42/2023, attraverso l'introduzione di alcune definizioni.

In particolare, vengono introdotte la lettera "p)", che definisce il provvedimento di riconoscimento necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della Pac (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; e "q)", che definisce i criteri di riconoscimento in relazione ai settori dell'ortofrutta e delle patate.

- **Articolo 2**, prevede un articolo per riprodurre quanto previsto dall'art. 54, commi 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014, allo scopo di assicurare un sistema di controllo della gestione del debito, completo ed efficace. In particolare, è mantenuto il termine di 18 mesi, precedentemente stabilito per gli Organismi pagatori dalla regolamentazione dell'Unione, per procedere alla richiesta di restituzione dell'indebito al beneficiario, qualora conseguente ad irregolarità o negligenza, in esito all'attività istruttoria compiuta o, in mancanza, sulla base dei documenti ricevuti in esito a controlli effettuati da soggetti (uffici interni o autorità delegate) o enti preposti all'accertamento di indebiti (quali Organi di polizia). Sono dettagliatamente previsti i motivi giustificativi della decisione degli Organismi pagatori di non portare avanti i procedimenti di recupero, la cui disciplina è desunta dalla previgente





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

regolamentazione dell'Unione, con i necessari adattamenti, quale la previsione della regola *de minimis*, fissata alla soglia dei 100 euro ma estesa, in aggiunta agli aiuti diretti della PAC, anche alle misure cofinanziate ed agli aiuti nazionali e sono dettagliate le casistiche di impossibilità di recupero, anche alla luce della disciplina codicistica civile, quale il decesso in assenza di eredi che rende non azionabile perché impossibile il recupero nei confronti dello Stato subentrante nella sfera patrimoniale del debitore. Infine, è ripresa la previgente regolamentazione dell'Unione, stabilendo in misura non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di recupero il termine di pagamento concesso al beneficiario e prevedendo la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire.

- **Articolo 3**, introduce un comma 1 *bis* all'articolo 2 del d.lgs. n 42/2023, con il quale si disciplina l'ipotesi del procedimento penale aperto nei confronti di un'azienda beneficiaria di contributi agricoli per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del Codice penale. In tal caso, coniugando il principio di non colpevolezza con l'interesse pubblico a non erogare benefici economici a carico di un soggetto potenzialmente responsabile dei reati sopracitati, è stato introdotto l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici (sino alla revoca della misura cautelare) nei confronti dell'azienda che sia stata sottoposta a sequestro penale (e non al controllo giudiziale, pure previsto quale misura in tali casi, posto che in tale caso la continuazione dell'azienda sotto il controllo dell'autorità giudiziaria è compatibile con l'ottenimento dei benefici). La nuova disposizione mira ad evitare una contraddizione nel sistema sanzionatorio, che, per un verso, persegue (sotto forma di revoca, riduzione o sospensione dei pagamenti) gli operatori che compiono illeciti amministrativi (segnatamente in materia di condizionalità sociale) e, per altro verso, non prevederebbe alcuna conseguenza (neppure sotto forma di provvedimento sospensivo ovvero cautelare) nei riguardi di coloro che potrebbero potenzialmente aver commesso un illecito penale in materia di intermediazione illecita di lavoro o cd. "caporalato". Lo stesso articolo stralcia la disposizione che non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti.
- **Articolo 4** incrementa le percentuali di riduzioni applicabili nei casi di infrazione per la condizionalità sociale.
- **Articolo 5**, introduce il comma 5 all'articolo 5 del d.lgs. 42/2023 relativo alla modifica delle domande di aiuto e di pagamento.

L'articolo 5 del d.lgs. 42/2023 prevede, a scopo dissuasivo, riduzioni nel caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni. Con l'aggiunta del comma 5 si dispone che, qualora la domanda iniziale sia presentata entro i termini, e il beneficiario comunichi ulteriori elementi entro la scadenza per la presentazione tardiva, le riduzioni devono riguardare solo la parte della domanda inserita dopo la dichiarazione originaria.

- **Articolo 6**, aggiunge all'articolo 6, comma 9 lett. a), del d.lgs. 42/2023, relativamente alle soglie per l'ammissibilità, che, per gli interventi di sviluppo rurale, limitatamente alle aree montane, il numero massimo dei capi non identificati nel caso degli ovicaprini può essere elevato anche sino al 30% della consistenza dei capi (in alternativa all'attuale previsione di 3 capi non accertati) per





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

evitare che in condizioni vincolanti ed in presenza di limitate consistenze ci sia un'esclusione sistematica degli allevamenti.

- **Articolo 7**, aggiunge all'articolo 9 del d.lgs. 42/2023, in materia di disposizioni transitorie sulla condizionalità, la precisazione relativa alla successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità.
- **Articolo 8**, modifica le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi), di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2023, attraverso una rimodulazione delle modalità di sospensione e applicazione delle sanzioni per il primo biennio 2023-2024 per garantire appieno l'implementazione di tali schemi nel rispetto degli obiettivi programmatici fissati e delle finalità del FEAGA.
- **Articolo 9**, relativamente all'articolo 15 del d.lgs. 42/2023 che regola la violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, specifica ed integra la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi strutturali, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-bis che regolamenti gli aspetti e termini correlati all'ammissibilità delle domande di aiuto di carattere strutturale regolate dal 1 comma dello stesso articolo 15, con il fine di regolamentare tutte le fattispecie ricorrenti nell'ambito dello sviluppo rurale.
- **Articolo 10**, sostituisce il Capo VII del d.lgs. 42/2023, recante "Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate", con il nuovo Capo VII, avente ad oggetto "Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo". Tale nuovo Capo si compone di 11 articoli.
 - Articolo 18, disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento. In particolare, il primo comma applica alle organizzazioni dei settori ortofrutticolo e olivicolo le medesime sanzioni previste dal Reg. (UE) 2017/891; il secondo comma, destinato al solo settore pataticolo, individua per tali violazioni la sanzione della revoca del riconoscimento.
 - Articolo 19, delinea il sistema sanzionatorio qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all'indebito conseguimento degli aiuti. In questi casi, il primo comma introduce la sanzione della revoca del riconoscimento dell'organizzazione o associazione interessata, oltre al recupero dell'aiuto già erogato da parte dell'Organismo pagatore e l'esclusione del riconoscimento per l'anno successivo alla violazione. Il secondo comma, poi, a fronte di un'accusa di frode, commina la sospensione degli aiuti verso il beneficiario, fino al completamento dei relativi accertamenti.
 - Articolo 20, disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. In particolare, prevede che le OP, le AOP o gli altri destinatari della sanzione debbano rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. L'articolo, inoltre, introduce un sistema di calcolo degli interessi.





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- Articolo 21, introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili al sostegno, nei settori ortofrutta e patate, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiara di aver diritto ad un aiuto che supera di oltre il 3% quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi. La medesima sanzione è applicabile anche alle ipotesi di spese non ammissibili rilevate nel corso di controlli successivi.
- Articolo 22, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni unionali. In questo caso, l'OP o l'AOP (del settore ortofrutticolo o pataticolo) sarà tenuta al pagamento di una sanzione, diversa in base alla percentuale del quantitativo dei prodotti ritirati non conformi.
- Articolo 23, prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l'operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.
- Articolo 24, introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarità loro attribuibili. Anche in questo caso la sanzione riguarda i soli settori ortofrutta e patate.
- Articolo 24 *bis* individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero. Le medesime sanzioni sono estese anche all'ipotesi di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
- Articolo 24 *ter*, applicabile solo alle OP e alle AOP del settore dell'ortofrutta, introduce il sistema sanzionatorio legato all'inadempimento degli obblighi unionali relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta. La disposizione si preoccupa, altresì, di individuare tali inadempimenti.
- Articolo 24 *quater*, anch'esso in relazione ai settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e, introduce una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell'OP o dell'AOP, che determina una riduzione dell'1% dell'importo accertato dell'aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo.
- Articolo 24 *quinquies* disciplina le sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata del settore olivicolo.
- **Articolo 11**, introduce un Capo VII-*bis* nel quale sono riportati specifici articoli relativi alle sanzioni applicabili al settore vitivinicolo. Tale nuovo Capo si compone di 5 nuovi articoli e, in particolare:
 - Articolo 24 *sexsies* relativo all'intervento di cui art. 58, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato "Ristrutturazione e di riconversione dei vigneti", dove viene





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

quantificata la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate. La riduzione è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione: maggiore è la parte non realizzata maggiore sarà la riduzione dell'aiuto. Tale forma di penalizzazione è accompagnata dalla esclusione alla partecipazione all'intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi all'accertamento della violazione, calcolata sempre in modo direttamente proporzionale. Viene, poi, stabilita la penalità in caso di presentazione della domanda di saldo in ritardo o in caso di mancata presentazione. Infine, viene ribadito un principio contenuto nella normativa comunitaria che prevede la non applicazione di sanzioni in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali definite a livello europea o nazionale.

- Articolo 24 *septies* relativo all'intervento di cui all'articolo art. 58, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/2115 denominato "Vendemmia verde". Analogamente a quanto stabilito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, trattandosi entrambe di misure a superficie, i criteri adottati per individuare le sanzioni sono gli stessi e, pertanto, la quantificazione della riduzione dell'aiuto è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione dell'intervento. Anche in questo caso, però, è assicurata la non applicazione di sanzioni in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali.
- Articolo 24 *octies* relativo all'intervento denominato "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali" e disciplinato dall'art. 58, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2115. In base a quanto riportato nell'articolo se un beneficiario ha percepito un anticipo del contributo e non lo ha speso totalmente gli verrà applicata la sanzione della esclusione dall'intervento per un periodo che va dagli 1 ai 3 anni successivi l'accertamento della violazione, in modo direttamente proporzionale all'importo non speso (maggiore è l'importo dell'anticipo non speso maggiore è il periodo di esclusione dall'intervento). Vengono anche definite le penalità nel caso di non presentazione della domanda di saldo o di presentazione della stessa in ritardo, nonché ribadito il principio che, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali definite a livello europeo o nazionale, non si applicano le sanzioni.
- Articolo 24 *novies* relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla "Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera g), del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al distillatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale disciplinante l'intervento, viene revocato il relativo provvedimento di riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsti per l'intervento per 1 anno successivo all'accertamento della violazione. Anche per la distillazione vale in principio che nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.
- Articolo 24 *decies* relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera k), del Reg. (UE)





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

2021/2115. In questo articolo viene stabilito che al beneficiario che presenta una rendicontazione inferiore all'importo richiesto viene applicata una sanzione proporzionale all'importo non rendicontato ed una ulteriore penalità pari all'esclusione dalla partecipazione all'intervento per le annualità successive.

- Il Capo VII-ter – Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore dell'apicoltura - introduce uno specifico articolo relativo alle sanzioni applicabili al settore apistico.
 - Articolo 24 *undecies*, relativo alle sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell'apicoltura, di cui all'art. 55, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115. In questo articolo si introducono le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del Reg. (UE) 2021/2115. Nello specifico, si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo, o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati.

- **Articolo 12**

Modifica l'art. 25 del d.lgs. 42/2023, per correggerne taluni refusi ed introdurre: la previsione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli; la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti; le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall'impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricat. Al riguardo, si specifica che i soggetti coinvolti appartengono al medesimo plesso delle amministrazioni statali.

- **Articolo 13**

La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che le disposizioni nei termini sopra illustrate, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate dall'attuazione del decreto esercitano le attività istituzionali previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL 17 MARZO 2023 N. 42 IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 2 DICEMBRE 2021, SUL “FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL
MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL
REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013”, RECANTE L’INTRODUZIONE DI UN
MECCANISMO SANZIONATORIO, SOTTO FORMA DI RIDUZIONE DEI PAGAMENTI
AI BENEFICIARI DEGLI AIUTI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE**

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;

VISTO l’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Agricat);

VISTO l’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli



e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;

VISTO il decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

CONSIDERATO che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell’Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali;

CONSIDERATA la necessità di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall’impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legislativo:

ART. 1

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

«o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell’accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l’intervento della distillazione dei sottoprodotti;

o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul



riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».

ART. 2

(Introduzione articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, è anteposto il seguente: «Art. 1-bis – *(Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili)*

1. La restituzione di un pagamento indebitato è richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili.

2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.

3. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.

4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.».

ART. 3

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.»;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»;

b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».



ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino più di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino più del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».

ART. 7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».

ART. 8

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:



«1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».

ART. 10

(Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Capo VII – *Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo*

Art. 18 (Inosservanza dei criteri di riconoscimento)

1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.

Art. 19 (Frodi)

1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:

- a) revoca del riconoscimento;
- b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore;
- c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.

2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finché i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento.

Art. 20 (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni)

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.

2. Gli interessi sono calcolati:

- a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;
- b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 21 (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate)



1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

Art. 22 (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita è soggetta alle seguenti sanzioni:

a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;

c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.

Art. 23 (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate)

1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21.

2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 24 (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate)

1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.

Art. 24-bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate)

1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento.

2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.



3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

Art. 24-ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126)

1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura;
- b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;
- c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura;
- b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;
- c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.

Art. 24- quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.

Art. 24- quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo)

1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente;
- b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;
- c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».



ART. 11

(Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti:

«Capo VII-bis – Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo

Art. 24-sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti)

1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;

b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;

c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:

a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;

b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;

c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Art. 24-septies – (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde)

1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:



- a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata.
- b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
- b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
- c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.

2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:

- a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
- b) se l'importo non speso è inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.

Art. 24-novies – (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione)

1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, è soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.

Art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi)

1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le



cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all’aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.

2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall’intervento promozione nei paesi terzi, di cui all’articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all’importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l’esercizio finanziario comunitario successivo.

3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall’intervento promozione nei paesi terzi, di cui all’articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.

Capo VII-ter – Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell’apicoltura

Art. 24-undecies *(Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115)*

1. I beneficiari dei finanziamenti per l’acquisto dei beni, previsti dall’articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.

2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all’articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonché in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull’identificazione del predetto materiale biologico.

3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all’importo percepito.».

ART. 12

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse;

2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse;

3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»;



c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII, VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;

b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;

c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofici, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

TITOLO: Schema di decreto legislativo, recante *“Modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune”*.

Amministrazione proponente: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

I regolamenti che normano la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, differentemente dalla programmazione che si è conclusa lo scorso anno, dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, prevedendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità con il diritto dell’Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata.

L’intervento normativo in esame è, pertanto, pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto rappresenta l’adempimento di un obbligo gravante sull’Italia in qualità di Stato membro dell’Unione europea.

Il provvedimento riprende la disciplina del recupero di pagamenti indebiti, precedentemente stabilita con regolamento unionale, e, nell’ambito delle sanzioni applicabili in casi di infrazione delle norme che regolano la condizionalità sociale, introduce la sospensione dei pagamenti quando un’azienda è sequestrata per i reati previsti dall’articolo 603-*bis* del Codice civile ed incrementa le percentuali di sanzioni fissate con d.lgs. 42/2023.

Inoltre, sono normate le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicaprini non identificati, allevati in aree montane,

per i quali non si applicano sanzioni derivanti dagli interventi di sviluppo rurale; la specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti per gli ecoschemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità, le disposizioni relative al recupero di pagamenti indebiti.

L'articolo 10 sostituisce il Capo VII del d.lgs. 42/2023. Tale Capo VII, infatti, ha introdotto il sistema sanzionatorio riferito alla violazione di disposizioni nel settore delle patate, mutuando tali sanzioni da quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dai Reg. (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892, che rappresentano le disposizioni unionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 per il settore dell'ortofrutta. Tuttavia, il Reg. (UE) 2022/2528 ha modificato il citato Reg. (UE) 2017/891, disponendo la soppressione degli articoli cui lo stesso decreto legislativo faceva rinvio (artt. da 60 a 67 del Reg. (UE) 2017/891). Per questa ragione, le previsioni del Reg. (UE) 2017/891 sul settore ortofrutticolo, in relazione ai programmi operativi non ancora approvati, non sono più applicabili alla programmazione PAC 2023-2027 e non è possibile restare sforniti di un meccanismo sanzionatorio sul punto. Di conseguenza, il presente intervento legislativo si propone di reintrodurre il sistema sanzionatorio del settore dell'ortofrutta, soppresso dall'intervenuto Reg. (UE) 2022/2528. Oltre a ciò, si ritiene doveroso un intervento anche sul settore delle patate, attesa l'esigenza di fornire maggiore chiarezza a seguito del rinvio, all'interno del decreto legislativo, a disposizioni ad oggi soppresse, unitamente all'esigenza di conferire maggiore omogeneità al sistema.

All'articolo 10, sono inoltre disciplinate le sanzioni per la violazione di disposizioni anche del settore olivicolo, quest'ultimo il sistema sanzionatorio, non avendo precedenti riferimenti, è introdotto *ex novo*.

Il Capo VII-*bis* introduce le disposizioni per il settore vitivinicolo attualmente previste da specifiche disposizioni comunitarie in vigore fino al 15 ottobre 2023. Si rende necessario, quindi, prevedere un analogo regime sanzionatorio che continui a produrre i suoi effetti successivamente a tale data, individuato mutuando quello attualmente in vigore in virtù dei Reg. (UE) 2016/1149 e (UE) 2016/1150, che rappresentano le disposizioni unionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

Il Capo VII-*ter* prevede un regime sanzionatorio per le inadempienze sui piani strategici della PAC, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura in attuazione del Reg. (UE) 2021/2115, in particolare per quanto riguarda l'inosservanza di obblighi inerenti al mantenimento degli investimenti finanziati in azienda ed alla loro identificazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione.

Lo schema di decreto legislativo è volto a disciplinare il sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzioni od esclusioni dei pagamenti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato per inadempienze legate al mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità degli aiuti.

Vengono specificate le conseguenze in caso di applicazione di misure cautelari a seguito di violazione dell'articolo 603-*bis* del Codice penale, ovvero si dispone che l'erogazione degli aiuti della PAC è sospesa fino alla revoca delle stesse misure cautelari.

L'articolo 5 dello schema di decreto integra il quadro sanzionatorio recato dal d.lgs. 42/2023, per renderlo coerente con le condizioni di ammissibilità agli interventi del Piano strategico PAC e rendere proporzionate le riduzioni dei pagamenti in caso di ritardata presentazione di modifiche alla domanda di aiuto iniziale presentata entro il termine utile. L'articolo 5 del d.lgs. 42/2023 prevede, a scopo dissuasivo, riduzioni nel caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, dal momento che il rispetto del termine di presentazione è indispensabile per programmare ed eseguire controlli efficaci in merito alla veridicità delle dichiarazioni o di eventuali documenti giustificativi o contratti. Lo schema di decreto aggiunge il comma 5 con il quale si dispone che, qualora la domanda iniziale sia presentata entro i termini e il beneficiario comunichi ulteriori elementi entro la scadenza per la presentazione tardiva, le riduzioni devono riguardare solo la parte della domanda inserita dopo la dichiarazione originaria.

L'articolo 6 dello schema di decreto dispone l'aggiunta, al comma 9 lett. a) dell'articolo 6 del d.lgs. 42/2023, di una frase che recita che, per gli interventi di sviluppo rurale, limitatamente alle aree montane, nel caso degli ovicaprini, il numero massimo dei capi non identificati può essere elevato sino al 30% della consistenza del bestiame (in alternativa all'attuale previsione di 3 capi non accertati). In tal modo, si intende evitare che, in condizioni vincolanti ed in presenza di limitate consistenze, ci sia un'esclusione di molti allevamenti.

L'articolo 7 dello schema specifica la successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 42/2023.

L'articolo 8 dello schema di decreto regola, in maniera più articolata, le disposizioni in caso di violazione degli impegni degli ecoschemi, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2023, per garantire appieno l'implementazione di tali schemi nel rispetto degli obiettivi programmatici fissati e delle finalità del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia).

L'articolo 9 dello schema di decreto integra le previsioni di sanzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 42/2023, nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, con riferimento anche all'ammissibilità, con il fine di regolamentare tutte le fattispecie ricorrenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Rispetto al quadro normativo nazionale, l'articolo 10 interviene a sostituire le disposizioni introdotte dal d.lgs. 42/2023. In particolare, il Capo VII del menzionato d.lgs., dedicato alle sanzioni applicabili agli operatori nel settore delle patate, ha definito tali sanzioni mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, di cui al Reg. (UE) 2017/891. Tuttavia, nelle more della sua emanazione, è intervenuto il Reg. (UE) 2022/2528 che ha soppresso gli articoli del Reg. (UE) 2017/891 interessati dall'armonizzazione avvenuta con lo strumento nazionale. Di conseguenza, l'attuale quadro normativo nazionale necessita di essere integrato in relazione alle sanzioni destinate ai produttori nel settore dell'ortofrutta, attesa la soppressione delle precedenti disposizioni unionali di riferimento. Oltre a ciò, esigenze di chiarezza, semplificazione e armonizzazione della disciplina impongono di modificare anche il sistema sanzionatorio di nuova introduzione relativo al settore pataticolo, atteso che il citato decreto legislativo – nell'individuare queste penalità – fa rinvio a disposizioni oggi soppresse.

Per quanto attiene al settore dell'olio d'oliva e delle oliva da tavola, di cui al medesimo articolo 10, il quadro normativo nazionale è rappresentato dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 6 ottobre 2022 e ss.mm.ii.. L'attuale quadro normativo nazionale necessita di essere implementato, al fine di prevedere un regime sanzionatorio nei casi di acclarata frode o di inadempienze amministrative.

Le sanzioni introdotte nel settore vitivinicolo, di cui al Capo VII-*bis*, sono state definite mutuando quelle attualmente vigenti di cui ai Reg. (UE) 2016/1149 e (UE) 2016/1150, che saranno abrogati a partire dal 16 ottobre 2023.

Per quanto attiene al settore apistico, di cui al Capo VII-*ter*, il quadro normativo nazionale è rappresentato dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 novembre 2022 che, all'articolo 11, comma 4, fa riferimento alle sanzioni solamente nei casi accertati di frode o di negligenza grave, casi in cui si applicano le disposizioni degli artt. 59, 72 e 79 del Reg. (UE) 2021/2116. Di conseguenza, l'attuale quadro normativo nazionale necessita di essere integrato al fine di prevedere delle sanzioni anche in tutti gli altri casi.

Per quanto concerne le disposizioni relative al recupero di pagamenti indebiti, l'articolo 13, comma 4, dello schema di decreto dispone la necessaria introduzione, all'articolo 25 comma 2 del d.lgs. 42/2023, di un comma relativo al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti

indebitamente percepiti dall'impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricat.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce in maniera coerente nel quadro giuridico in vigore, in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Infatti, con norma nazionale, si disciplinerà quello che sino ad ora era contenuto nella normativa unionale, con le conseguenti opportune modifiche ed integrazioni apportate al citato d.lgs. 42/2023, nei termini e nei settori sopra indicati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema di decreto legislativo non presenta problemi di costituzionalità, essendo conforme sia all'articolo 11 (in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale) che all'articolo 117 (in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali) della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con competenze e funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. La materia dei rapporti internazionali rientra infatti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le previsioni di cui al decreto legislativo in parola, infatti, riguardano la fissazione a livello nazionale dell'entità delle sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità degli aiuti unionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione, riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano, quindi, direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per le norme previste le linee prevalenti della giurisprudenza si identificano con le norme unionali e non ci sono pendenze di giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento comunitario, secondo quanto stabilito dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione. La delega è esercitata attraverso decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

Il livello di sanzioni previste è da considerarsi compatibile con l'ordinamento unionale, dato che la base normativa di riferimento è rappresentata dal Reg. (UE) 2021/2116.

Il recupero dei pagamenti indebiti riproduce quanto previsto dall'art. 54, commi 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014.

Inoltre, gli articoli 10 e 11 hanno puntualmente definito tali sanzioni e penalità mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, di cui al vecchio Reg. (UE) 2017/891, e al settore vitivinicolo, di cui al Reg. (UE) 2016/1149, le cui disposizioni sono state oggi soppresse.

Per i settori dell'olio d'oliva il sistema sanzionatorio, non avendo precedenti riferimenti, è introdotto *ex novo*.

Per quanto attiene il settore apistico, è stato introdotto un sistema sanzionatorio che, in parte, mutua il metodo precedentemente previsto all'art. 9, comma 2 del Reg. (UE) n. 1368/2015.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte UE, visto che, sino ad oggi, le sanzioni sono state stabilite con regolamento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Si ribadisce che i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità con il diritto dell'Unione o, in subordine, con la normativa nazionale.

Il provvedimento in esame non influirà sulla concorrenza in quanto limitato a definire comportamenti uniformi, attraverso i quali verranno tutelati gli interessi finanziari dell'Unione europea.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha conoscenza di pendenza di giudizi in merito alle norme dei regolamenti UE riprese nel testo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Vale quanto precisato al punto n. 13).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Vale quanto precisato al punto n. 13).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali, per cui lo schema di decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Tutti i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo disciplina un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti e di mancata partecipazione agli interventi per gli anni successivi all'accertamento della violazione, in caso di mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti nell'ambito della PAC; il meccanismo, come indicato nella parte I, modifica ed integra le disposizioni vigenti contenute nel d.lgs.42/2023, a completamento dell'attuazione di quanto previsto nel Reg. (UE) 2021/2116, nei settori e con le motivazioni sopra illustrate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo attua il Reg. (UE) 2021/2116, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Circa le previsioni di cui all'articolo 10, questo individua le nuove sanzioni per la violazione di disposizioni sugli aiuti comunitari del settore dell'ortofrutta e delle patate (nonché quelle del settore olivicolo). Di conseguenza, il testo proposto espressamente abroga e sostituisce le precedenti disposizioni introdotte sul settore pataticolo di cui al Capo VII del d.lgs. 42/2023, ritenute non più applicabili agli operatori interessati, a causa dell'intervenuta soppressione delle disposizioni unionali ivi richiamate nell'iter di approvazione dello stesso d.lgs.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non prevede disposizione aventi carattere retroattivo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe aperte rispetto al medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per il Capo VII sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi.

Riguardo l'articolo 10, data la specificità del comparto olio d'oliva e olive da tavola e le indicazioni gestionali previste nel precitato Decreto ministeriale 6 ottobre 2022, l'AGEA – organismo pagatore,

nell'ambito delle competenze previste dalla Legge istitutiva dell'AGEA, è chiamata ad adottare circolari attuative in materia di controlli e verifiche.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

In generale non contemplata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D34/23

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003487 P-4.20.5

del 18/08/2023



47949373

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2023, di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Facendo seguito alla nota in data 10 agosto 2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

P. Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

Flavio Giorgini

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "2" alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante *“Modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, che disciplina la materia delle sanzioni, sotto forma di riduzione dei pagamenti, previste per il mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti PAC stabiliti nel Piano Strategico Nazionale, per il periodo di programmazione 2023-2027”*.

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Indicazione del referente AIR dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme degli strumenti di cui l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso dotarsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha presentato alla Commissione europea, nei termini regolamentari, il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per l'attuazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115. Il Piano introduce una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai pagamenti diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR.

Il provvedimento riprende la disciplina del recupero di pagamenti indebiti, precedentemente stabilita con regolamento unionale, e, nell'ambito delle sanzioni applicabili in casi di infrazione delle norme che regolano la condizionalità sociale, introduce la sospensione dei pagamenti quando un'azienda è sequestrata per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del Codice civile ed aumenta le percentuali di sanzioni fissate con d.lgs. 42/2023, inoltre integra il quadro sanzionatorio con le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili, stabilendo che, qualora la domanda iniziale sia presentata entro i termini, e il beneficiario comunichi ulteriori

elementi entro la scadenza per la presentazione tardiva, le riduzioni devono riguardare solo la parte della domanda inserita dopo la dichiarazione originaria.

Si è ritenuto, altresì, opportuno modificare e integrare il d.lgs. 42/2023 con le previsioni riguardanti:

1) il numero massimo dei capi ovicaprini non identificati per gli interventi di sviluppo rurale, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 2) la successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; 3) la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità; 4) le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; 5) le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall'impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofali comunicati da parte del Fondo Agricolto.

Passando per gli interventi settoriali:

- L'art. 47 del Reg. (UE) 2021/2115 prevede i seguenti interventi nei settori dei **prodotti ortofrutticoli, dell'olio d'oliva e olive da tavola**, nonché negli "altri settori" di cui all'articolo 42 lettera f) dello stesso regolamento, tra i quali risultano anche le **patate**:
 - a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali:
 - i) conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti;
 - ii) miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua;
 - iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
 - iv) aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile;
 - v) imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;
 - vi) biosicurezza, salute e benessere degli animali;

- vii) riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti;
 - viii) miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata;
 - ix) miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;
 - x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
 - xi) miglioramento della qualità dei prodotti;
 - xii) miglioramento delle risorse genetiche;
 - xiii) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;
- b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
 - c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, come pure l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;
 - d) produzione biologica o integrata;
 - e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;
 - f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati;
 - g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
 - h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;

i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.

Per l'espletamento di tali interventi, sono assegnati al settore dell'ortofrutta degli aiuti dal bilancio UE, sulla base del Valore della produzione commercializzabile da parte delle rispettive Organizzazioni, mentre, per il settore delle patate sono stanziati 6 milioni di euro/anno.

Per i programmi operativi approvati e conclusi nell'anno 2021 i controlli effettuati sulle Organizzazioni di produttori ortofrutticole dai competenti Organismi pagatori hanno comportato l'irrogazione di sanzioni, sottoforma di riduzioni dei pagamenti, per un totale di circa 1.630.000,00 euro.

Per l'olio d'oliva e le olive da tavola sono stanziati 34,59 milioni di euro/anno, quale aiuto finanziario dell'Unione. A questo importo si aggiunge una quota di finanziamento nazionale che non può superare il 50% dell'aiuto finanziario non coperto dall'Unione. La rimanente quota parte è a carico del beneficiario.

- L'art. 55 del Reg. (UE) 2021/2115 individua gli interventi nel settore dell'**apicoltura** che sono:
 - a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:
 - i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
 - iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
 - iv) razionalizzazione della transumanza;
 - c) azioni di sostegno ai laboratori per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api;
 - d) azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
 - e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

- f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;
- g) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

Per l'espletamento di tali interventi sono assegnati al settore specifici fondi, cofinanziati per una quota del 30% dal FEAGA e per il restante 70% dal fondo di rotazione gestito dal MEF, quantificati in oltre 17 milioni di euro annui, da utilizzare per finanziare specifici interventi individuati a seguito di consultazioni con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e delle Organizzazioni professionali. Tali interventi sono riconducibili a quelli individuati dalle lettere a), b), e) ed f) precedentemente riportati.

La nuova disciplina proposta è analoga a quella vigente ma sono stati ovviamente aggiornati i riferimenti normativi.

L'attività di controllo è svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

Le Amministrazioni partecipanti devono effettuare i controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziabili, attenendosi anche al "Manuale delle procedure istruttorie e dei controlli" dell'Op Agea.

Per ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo. Le risultanze del controllo devono essere caricate on line nel riquadro esiti controlli. Per i controlli afferenti ai materiali, attrezzature ed apparecchiature varie e per il materiale biologico, i relativi verbali di controlli possono essere redatti sia negli apiari di origine del materiale ammesso a contributo sia negli apiari di destinazione.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

Relativamente alle associazioni che hanno presentato domanda di aiuto, un ulteriore controllo sarà la verifica dell'elenco degli associati completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e del numero di alveari registrato nella Banca Dati Apistica (BDA).

Ove il soggetto fornitore dichiari di essere esonerato dall'obbligo di fatturazione sarà cura dell'Amministrazione partecipante verificare tale condizione e, in caso affermativo, stabilire quale sia la documentazione più idonea a comprovare la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'azione.

La data di fine dei lavori/acquisti può considerarsi verificata dalla presentazione della rendicontazione completa di fatture.

L'amministrazione partecipante verifica che:

- che le attrezzature e/o macchinari acquistati per la realizzazione del progetto siano nuovi di fabbrica;
- non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e, a fronte di tali documenti, non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione e non individuabile da un numero di immatricolazione devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il Psp Reg (UE) n.2021/2115 ed il numero di domanda. I fascicoli predisposti dalle Amministrazioni partecipanti per le domande ammesse al finanziamento dovranno essere conservati e resi disponibili per eventuali controlli da parte di OP Agea, Unione Europea, Corte dei Conti Europea, altri Organismi.

Le Istruzioni Operative n. 61, del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del Reg. (UE) n.2015/1368, del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% delle domande da sottoporre a controlli in loco, da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

La percentuale minima di aziende da visitare è il 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento, utilizzando i criteri previsti dalla regolamentazione unionale e dal decreto ministeriale.

I controlli amministrativi svolti dall'Amministrazione partecipante devono essere integrati con sopralluoghi presso la località dove viene effettuata l'attività del soggetto interessato e per cui è stato ammesso il finanziamento, al fine di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il suo riconoscimento.

Sono infine previsti controlli ex post:

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Ai fini di una corretta e trasparente gestione amministrativa, i funzionari che effettuano i controlli ex post non devono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli amministrativi ed in loco. Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN.

Qualora l'esito del controllo evidenzi delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

La potenziale platea di apicoltori interessata dai controlli si identifica con il numero di apicoltori attivi desunto dalla BDA ed è pari a circa 81.335 (censimento 2022), tuttavia il numero effettivo sarà certamente inferiore e dipende dal numero di domande che saranno ricevute dagli enti partecipanti.

- l'art. 58 del Reg. (UE) 2021/2115 individua i seguenti interventi nel **settore vitivinicolo**:
 - azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:
 - i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
 - ii) riallocazione di vigneti;
 - iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
 - iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di

pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

- investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
- vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
- distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:
 - i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
 - ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - iv) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
 - v) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;
 - vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l'accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione.

Per questi interventi sono assegnati al settore specifici fondi, quantificati in oltre 323 milioni di euro/anno, da utilizzare annualmente per finanziare gli specifici interventi individuati a seguito

di consultazioni con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e delle Organizzazioni professionali.

Si rende, quindi, necessario, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, prevedere un sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti o di mancato accesso agli interventi di cui trattasi, qualora non siano rispettate le condizioni stabilite per poter beneficiare dei pagamenti PAC previsti nel PSP, per il periodo di programmazione 2023-2027.

La nuova normativa europea non stabilisce più nel suo interno il sistema sanzionatorio, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire a livello nazionale: le riduzioni e le esclusioni previste dal presente schema sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata; al fine di garantire continuità tra le programmazioni, sono state mutate analoghe disposizioni previste dalla normativa europea, non applicabili all'intera programmazione PAC 2023-2027.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per il periodo 2023-2027, la PAC si baserà su dieci obiettivi chiave, incentrati su aspetti sociali, ambientali ed economici, che costituiscono la base su cui i paesi dell'UE hanno elaborato i loro Piani Strategici.

Gli obiettivi sono:

1. garantire un reddito equo agli agricoltori;
2. migliorare l'orientamento al mercato ed aumentare la competitività;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;
4. agire per contrastare i cambiamenti climatici;
5. promuovere lo sviluppo sostenibile e l'efficiente gestione delle risorse naturali;
6. salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
7. sostenere il ricambio generazionale;
8. sviluppare aree rurali dinamiche;
9. proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute;

10. promuovere le conoscenze e l'innovazione.

Si evidenzia che la proposta di intervento normativo in oggetto riveste il carattere di una misura necessaria ed urgente in quanto il sistema sanzionatorio sopra descritto completa gli interventi previsti nel PSP, attuati già dal gennaio 2023, per cui va adottato quanto prima.

In relazione al settore dell'ortofrutta, la proposta di intervento normativo in oggetto rappresenta una misura necessaria e prioritaria, in quanto il sistema sanzionatorio vigente è carente, attesa la soppressione delle disposizioni unionali di riferimento nel settore, per mezzo del Reg. (UE) 2022/2528.

Sull'introduzione delle sanzioni nel settore delle patate, tali sanzioni e penalità sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dai Reg. (UE) 2017/892 e (UE) 2017/891. Tali atti rappresentavano, infatti, le disposizioni unionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta. Di conseguenza, in seguito alla soppressione di tali disposizioni unionali, l'obiettivo dell'intervento legislativo proposto è quello di allineare le sanzioni relative agli aiuti nel settore delle patate a quelle della filiera ortofrutticola, dando così attuazione ai regolamenti che normano la PAC 2023-2027 e permettendo l'introduzione di un sistema sanzionatorio anche sui programmi operativi da approvare a partire dal 2023.

Per quanto attiene il settore olivicolo si è ritenuto opportuno prevedere un sistema sanzionatorio *ex novo* per disciplinare le violazioni di disposizioni dell'olio di oliva e delle olive da tavolo in particolare per gli interventi di cui all'art. 47 del Reg. (UE) 2021/2115

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, lo stesso sistema sanzionatorio dovrà essere vigente a decorrere dal 16 ottobre 2023, in quanto le disposizioni unionali che disciplinano il sistema sanzionatorio proposto nel presente schema di decreto, restano in vigore fino al 15 ottobre 2023. In sostanza non vi sono differenze tra la nuova disciplina proposta e quella vigente. Il nuovo apparato sanzionatorio, infatti, riprende le precedenti disposizioni unionali di riferimento, di cui al regolamento delegato 2016/1149 e di esecuzione 2016/1150.

Infine, per il settore apistico è stato introdotto un sistema sanzionatorio che, in parte mutua il metodo previsto all'art. 9, comma 2 del Reg. (UE) n. 1368/2015, ora abrogato.

Per il comparto oleicolo, atteso che il sistema sanzionatorio, non avendo precedenti riferimenti, è introdotto *ex novo*. Quindi, nel provvedimento in itinere si disciplina, come detto in precedenza, il sistema sanzionatorio per le infrazioni riscontrate e determinate in ordine all'accertamento del Valore

della Produzione commercializzata (acronimo VPV); perimetro determinante ai fini dell'assegnazione delle provvidenze UE di cui all'articolo 88 del regolamento UE n.2021/2115.

Ciò che si propone con il presente schema di decreto, quindi, è l'introduzione di un sistema sanzionatorio che preveda la riduzione dei pagamenti, effettuata dall'Organismo pagatore, sulla base di un puntuale meccanismo di calcolo, nonché l'esclusione dagli interventi per un periodo direttamente proporzionale alla gravità della violazione commessa, realizzando, così, gli obiettivi posti dai regolamenti che normano la PAC 2023-2027 i quali dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare siano contenute nei PSP (art. 113 del Reg. (UE) 2021/2115) e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le misure che si intende adottare sono proporzionate e dissuasive e si ispirano a quanto attualmente previsto dai Reg. (UE) 2016/1149, (UE) 2016/1150, (UE) 2021/2116, nonché a quanto in precedenza previsto dai Reg. (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892.

L'efficacia dell'introduzione del sistema sanzionatorio in questione sarà collegata alle relative riduzioni degli aiuti sulla base dei compiti attribuiti ai singoli Organismi pagatori, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il meccanismo sanzionatorio tiene conto, in generale, della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, affinché le sanzioni amministrative che ne risultano siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Non si ravvisano opzioni in quanto occorre prevedere celermente un regime sanzionatorio per i settori dell'ortofrutta, delle patate, dell'apicoltura e dell'olio d'oliva. L'attuale regime sanzionatorio per il settore vitivinicolo, previsto dai regolamenti comunitari, vige fino al 15 ottobre 2023 ma successivamente a tale data è necessario adottare a livello nazionale le disposizioni sanzionatorie che, con il provvedimento in esame, verrebbero già anticipate.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti degli effetti dell'intervento legislativo in oggetto sono coloro che accedono ai contributi previsti dal PSP e, in particolare, per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e pataticolo, apistico e dell'olio d'oliva che risulteranno assoggettati, nel caso di violazioni, al previsto regime

sanzionatorio. Nello specifico, attualmente le organizzazioni di produttori ortofrutticole che hanno approvato un programma operativo ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 (e, in quanto tali, soggette a tale disciplina sanzionatoria) sono circa 30, mentre per il settore pataticolo le organizzazioni interessate sono 16.

Relativamente al settore vitivinicolo, non vi sono beneficiari di contributi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 in quanto è in corso l'ultimo anno del periodo di programmazione della precedente OCM 2019-2023. Pertanto nessuna impresa sarà sottoposta al regime sanzionatorio previsto dal presente decreto legislativo essendo ancora soggette a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti, che espleteranno i propri effetti sino al 15 ottobre 2023.

Si ritiene che il provvedimento in esame non influirà sulla concorrenza ma, diversamente, genererà effetti positivi sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi, corretti e virtuosi da parte dei beneficiari dei sostegni.

In relazione alle disposizioni applicabili al settore ortofrutticolo, non si rinvencono differenze di sostanza tra la nuova disciplina proposta e quella vigente. Il nuovo apparato sanzionatorio, infatti, riprende le precedenti disposizioni unionali di riferimento, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e al regolamento delegato (UE) 2017/891, attesa la soppressione di questi ultimi ad opera del regolamento (UE) 2022/2528.

Per quanto riguarda le disposizioni per il settore delle patate, considerato l'inserimento, da parte del PSP, del prodotto patate all'interno dei c.d. "altri settori", nonché la novità data dall'introduzione di sanzioni in questo campo (non previste dal regolamento UE 2021/2115), si è ritenuto opportuno ricollegarsi alla disciplina applicabile in materia di sanzioni alle organizzazioni di produttori ortofrutticole. Di conseguenza, anche tali disposizioni sono state definite mutuando le fattispecie e la graduazione del regime sanzionatorio dalle previsioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e del regolamento delegato (UE) 2017/891, non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

Non risultano ulteriori effetti per le micro, piccole e medie imprese e sul funzionamento della concorrenza nel segmento di mercato di riferimento, in quanto un puntuale e corretto meccanismo sanzionatorio, come quello introdotto, ingenererà soltanto comportamenti corretti ed uniformi, attraverso i quali verranno tutelati anche gli interessi finanziari dell'Unione europea.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatore non avrà ricadute negative sulla competitività del sistema Paese in quanto, introducendo chiarezza nei settori interessati dal regime sanzionatorio in causa e ponendosi il meccanismo sanzionatorio in sostanziale continuità con il quadro normativo previgente, genererà effetti positivi sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte dei beneficiari che accedono ai vari regimi di sostegno.

C. Oneri informativi e prodotti su cittadini e imprese

Non risultano oneri e costi aggiuntivi a carico delle imprese, in quanto le fattispecie sanzionabili sono già in gran parte esplicitate nei regolamenti attualmente vigenti.

Nello specifico, per il settore vitivinicolo ci si è posti in una linea di continuità con le previsioni del Reg. (UE) 2016/1149, le disposizioni di quest'ultimo non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027, introdotto con il provvedimento in esame in una differente strutturazione.

In relazione alle disposizioni introdotte per il settore dell'ortofrutta e delle patate, il meccanismo sanzionatorio ricalca il precedente sistema delineato dai Reg. (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892, oggi soppressi e applicabili unicamente ai programmi operativi aderenti al c.d. vecchio regime, ma non anche a quelli aderenti alla nuova programmazione PAC 2023-2027.

Per i settori dell'apicoltura e dell'olio d'oliva il sistema sanzionatorio, non avendo precedenti riferimenti, è introdotto *ex novo* ispirandosi al sistema applicabile per l'ortofrutta.

Infine, per il settore apistico è stato introdotto un sistema sanzionatorio che, in parte mutua il metodo precedentemente previsto all'art. 9, comma 2 del Reg. (UE) n. 1368/2015.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati in quanto le previsioni proposte rappresentano uno specifico, ed unitario, strumento di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, introducendo un sistema di riduzioni degli aiuti e di restituzione delle somme nonché di esclusione dagli interventi, in gran parte già attualmente previste nei regolamenti UE.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Sono state individuate le regole per il calcolo delle sanzioni, in forma di riduzioni od esclusioni, tenuto conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, affinché le sanzioni stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA Coordinamento e gli Organismi pagatori, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'ICQRF e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle misure previste sarà effettuato nell'ambito delle attività previste in attuazione del PSP per la parte di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le norme che saranno introdotte attraverso l'intervento normativo in questione costituiranno oggetto di puntuale monitoraggio da parte della scrivente amministrazione, attraverso in particolare il proprio Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR).

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'AGEA Coordinamento è stata consultata nella fase preliminare della predisposizione del provvedimento in esame.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dal DIPEISR, con il supporto dell'Ufficio legislativo, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.